Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 | **Roma — Mercoledì 28 Aprile** | **Numero 99**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35.***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 137 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1896 n. 17, col quale venne approvato il Regolamento per il servizio dei fari e fanali;

Visto l'altro Nostro decreto 7 marzo 1895 n. 86, col quale fu approvato il Regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella 1ª e 2ª categoria, e per l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni alle prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche;

Visto il R. decreto 13 settembre 1893 n. 575, col quale veniva approvato il Regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il R. decreto 31 marzo 1874 n. 1921 (serie 2ª), col quale venne approvato il Regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi-cantonieri delle strade nazionali;

Visto il R. decreto 7 luglio 1868 col quale veniva approvato il Regolamento organico pei custodi delle Opere di bonifica nelle provincie meridionali e toscane;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regolamenti approvati coi Regi decreti 12 gennaio 1896 n. 17; 7 marzo 1895 n. 86; 13 settembre 1893 n. 575; 31 marzo 1874 n. 1921 e 7 luglio 1868 sono modificati in conformità delle disposizioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di tre anni, a partire dalla pubblicazione del presente decreto, le nomine ai posti di cantoniere e di capo cantoniere delle strade Nazionali,

nonchè a quelli di guardiano idraulico sono devolute al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 3.

Durante il periodo sopraindicato, ai posti di fanalista di 3ª classe; di custode idraulico di 4ª classe; d'inserviente di 3ª classe del Genio civile; di custode di bonifica di 3ª classe; di guardiano idraulico; di capo cantoniere e cantoniere delle strade nazionali, potranno essere nominati, senza l'osservanza delle norme stabilite nei sopradetti Regolamenti, e secondo l'ordine sotto indicato, le seguenti categorie d'impiegati straordinari

1° Impiegati appartenenti all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; all'Ispettorato generale delle strade ferrate e agli Uffici del Genio civile, licenziati o da licenziare dal 1° gennaio 1897.

2° Impiegati appartenenti agli Uffici temporanei per le costruzioni ferroviarie governative pure licenziati o da licenziare dal 1° gennaio 1897.

3.° Impiegati appartenenti agli Uffici e Amministrazioni anzidette, licenziati anteriormente all'epoca sopra indicata, ma non prima dell'anno 1890 con preferenza per quelli licenziati in tempo più recente.

Non può aspirare a tali nomine chi abbia oltrepassata l'età di 50 anni o abbia altro impiego pubblico o privato; o goda di un provento qualsiasi superiore ad annue Lire ottocento a carico dei bilanci dello Stato, di Provincie o di Comuni.

Art. 4.

Alle nomine di cui all'articolo precedente sarà provveduto sentita una Commissione scelta dal Ministro dei Lavori Pubblici e composta di tre funzionari superiori del Ministero e di due Ispettori del Genio Civile.

Nel conferimento dei singoli posti sarà tenuto conto della precedente condotta e delle attitudini degli aspiranti.

Nessuna nomina potrà aver luogo se non sia stata accertata la speciale idoneità del candidato a quello fra i posti sopra indicati cui s'intenda nominarlo.

Art. 5.

Gl'impiegati straordinari che rifiuteranno una volta la nomina, non potranno conseguire altre nomine con le norme stabilite nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1897.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero 138 *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico del personale dell'Opera di S. Maria del Fiore in Firenze, approvato col Nostro decreto del 10 gennaio 1892 n. 43;

Vista la deliberazione del 24 marzo 1897, della Deputazione dell'Opera predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico dell'Opera di S. Maria del Fiore in Firenze, approvato col suddetto Nostro decreto 10 gennaio 1892, è soppresso il posto di Apprendista con l'annuo stipendio di L. 600 ed è istituito un posto di Aiuto-Architetto, con l'annuo stipendio di L. 600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G COSTA.

Relazione *di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici* **a S. M. il Re,** *in udienza del 28 febbraio 1897, riguardante Modificazioni alla tariffa eccezionale n. 1002 pei trasporti di uva pigiata, mosti e vini destinati all'esportazione.*

SIRE!

Nella udienza del 6 marzo 1892 venne sottoposto alla Sanzione della M. V. un provvedimento, il quale, sotto forma di una tariffa eccezionale di trasporto per strade ferrate (Tariffa n. 1002) era inteso a dare sviluppo al traffico di esportazione dei nostri vini, mosti ed uva pigiata con ribassi nei prezzi di trasporto concessi sotto forma di limitazione nella quota di partecipazione ai prodotti ferroviari riservata all'erario.

I risultati ottenuti da tale provvedimento sono stati assai buoni, ma si è dovuto però riconoscere che ad aggiungergli efficacia è opportuno di introdurre in questa tariffa eccezionale alcune modificazioni, nello intento di rendere il beneficio della medesima meglio accessibile al pubblico, ed anche in quello di attirare alle ferrovie i trasporti del genere dalle regioni più soggette alla concorrenza marittima.

Per conseguire tale duplice scopo si è anzitutto ammesso di accordare per il trasporto annuo di sole 2000 tonnellate o più, i prezzi stabiliti per il quantitativo minimo di 10000 tonnellate, che nessuna Ditta aveva finora raggiunto.

Conseguentemente si è pure ammesso di sopprimere i prezzi assegnati al quantitativo minimo di 5000 tonnellate, i quali, riu-

scendo superiori a quelli nuovi per 2000 tonnellate, non avevano più ragione di essere.

Si lasciarono poi sussistere i prezzi più bassi per le quantità di 20000 e 30000 tonnellate (lievemente ritoccati con un minor abbuono del 3 0{0 a carico dell'Erario) non tanto perchè si abbia speranza che qualche grosso speditore possa raggiungere così forti quantità, quanto perchè si è convenuto di ammettere l'applicazione di questi stessi prezzi, per 3000 e 4000 tonnellate rispettivamente, dalle località più soggette alla concorrenza del mare.

L'art. 1° del decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di V. M. sanziona i provvedimenti di cui sopra, che si dovettero prendere d'urgenza.

Con l'art. 2°, si modifica l'art. 2 del decreto 6 marzo 1892, nel senso di stabilire che i prodotti reintegrati di questa tariffa saranno portati nei prodotti ordinari ripartibili con lo Stato, e non già, come fu nel 1892 stabilito, in aumento al prodotto iniziato.

Con ciò si viene a regolarizzare l'accordo passato con le Società ferroviarie, le quali, verso un leggiero ritocco dei prezzi della tariffa di origine, hanno consentito a rinunziare alla condizione anzidetta.

SIRE!

I provvedimenti dianzi accennati mirano tutti ad estendere il beneficio di una tariffa, che fu creata coll'intendimento di aprire nuovi sbocchi ad una delle più importanti nostre produzioni, che ha dato soddisfacenti risultati finora, e che ben maggiori potrà darne, quando i singoli produttori potranno essere in grado di fruire direttamente della provvida disposizione, senza ricorrere agli incettatori intermediari.

A questo tendono gli studi e le sollecitudini del Governo.

Alla M. V. sarà pertanto gradito di segnare con la Propria Firma il provvedimento che Vi è proposto e che a suo tempo dovrà essere convertito in legge dello Stato.

Il Numero **139** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 (capoverso 1° e 2°) dei Capitolati per l'esercizio delle Strade Ferrate componenti le reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;

Visto l'art. 6 della legge approvativa dei Capitolati stessi n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885;

Vista la tariffa eccezionale n. 1002 a p. v. per il trasporto, a carro completo, di vino comune, mosto ed uva pigiata in botti o barili dall'Italia all'estero, pei transiti di Ventimiglia-Modane-Pino-Chiasso-Peri-Pontebba e Cormons, concordata con le Società esercenti le reti predette ed approvata con decreto Ministeriale n. 7305-844 del 15 febbraio 1892;

Visto il Nostro decreto 6 marzo 1892 che sanziona la tariffa eccezionale medesima;

Visti i decreti Ministeriali n. 9137-1098 del 5 giugno 1893, n. 49522-6566 del 14 dicembre 1895 e n. 1043 *B* del 14 febbraio 1897;

Sentito il Consiglio delle Tariffe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici, per l'Agricoltura, Industria e Commercio, per le Finanze e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sanzionati i provvedimenti presi d'urgenza dal Governo:

a) per l'applicazione dei prezzi stabiliti col Nostro decreto 6 marzo 1892 per 10000 tonnellate annue di vino, mosto ed uva pigiata, alle quantità annue di 2000 tonnellate delle stesse merci;

b) per la contemporanea soppressione dei prezzi stabiliti col detto decreto 6 marzo 1892 per 5000 tonnellate;

c) per l'applicazione dei prezzi di 20000 e 30000 tonnellate, alle spedizioni rispettivamente di 3000 e 4000 tonnellate in provenienza da stazioni delle linee:

Brindisi-Otranto e diramazione Zollino-Gallipoli, Taranto-Brindisi, Taranto-Reggio-Calabria e diramazioni, Reggio-Calabria-Battipaglia e diramazioni, Battipaglia-Metaponto e diramazione Sicignano-Lagonegro.

Art. 2.

L'art. 2 del detto decreto 6 marzo 1892 è modificato nei termini seguenti:

« Nella sistemazione del conto, da farsi fra Governo e Società, con le norme tracciate nel 3° e nel 4° capoverso dell'art. 44 dei Capitolati di esercizio approvati con la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, i prodotti che si otterranno con l'applicazione della tariffa così ridotta, reintegrati coll'accredito alle Società, delle minori somme incassate in conseguenza degli ordinati ribassi, saranno imputati, per gli effetti della ripartizione di cui agli articoli 22 del contratto di esercizio per la rete Mediterranea, e 25 per la rete Adriatica, approvato con la legge predetta, ai prodotti ordinari ripartibili fra lo Stato e la Società ».

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1897.

UMBERTO.

PRINETTI.
GUICCIARDINI.
BRANCA.
LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **141** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1, 9 e 10 della legge 17 gennaio 1897, n: 9, per l'applicazione provvisoria dei provve-

dimenti per la guarentigia e per il risanamento della circolazione;

Veduti gli articoli 1 a 9 e 18 dell'allegato *B* alla legge indicata sopra, riguardante il Banco di Napoli;

Veduto il Nostro decreto del dì 25 febbraio 1897, n. 77;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo credito fondiario, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Gli accordi fra gli Istituti di emissione, preveduti dall'articolo 10 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti alle medesime ditte, saranno approvati entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Nello stesso termine di tempo, con decreto del Ministro del Tesoro, saranno fissate le norme comuni a tutti gli Istituti di emissione per regolare il servizio dei corrispondenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

I.

Credito fondiario.

Direzione e sorveglianza sull'azienda fondiaria.

Art. 1.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli nominerà il direttore del credito fondiario in liquidazione. Questa nomina è soggetta all'approvazione del Ministro del Tesoro.

Il Consiglio di amministrazione del Banco, previo assenso del Ministro del Tesoro, determinerà le attribuzioni del direttore del credito fondiario.

Il direttore assisterà, con voto consultivo, a tutte le adunanze del Consiglio d'amministrazione in sede di credito fondiario.

Art. 2.

Nello stesso termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministro del Tesoro delegherà un ispettore permanente, assistito da persona designata dal Ministro medesimo, presso il credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli.

Questo ispettore, oltre all'adempimento degli obblighi che gli derivano dalle disposizioni generali vigenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione, in sede di credito fondiario, eserciterà un riscontro particolare su tutta l'amministrazione dei beni patrimoniali dell'azienda fondiaria, sulle amministrazioni giudiziarie, sull'andamento delle controversie che riguardino il credito fondiario, e in generale sugli atti intesi ad assicurare un'energica azione contro i debitori inadempienti.

È pure tenuto a invigilare assiduamente il movimento del conto corrente per il servizio di cassa del credito fondiario, allo scopo di stimolare, occorrendo, l'Amministrazione a curare le riscossioni.

Art. 3.

L'ispettore permanente, oltre al rapporto semestrale da farsi in occasione dei sorteggi, trasmetterà al Ministero del Tesoro, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, una relazione sull'andamento del credito fondiario durante il mese antecedente, con speciale riguardo alle spese dell'azienda e alle disponibilità per il servizio delle cartelle.

Art. 4.

Per l'azienda del credito fondiario saranno compilati:

a) un progetto di bilancio preventivo per le entrate e le spese annuali;

b) un rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto ed un conto profitti e perdite.

Il progetto di bilancio preventivo, dopo essere stato approvato dal Consiglio di amministrazione del Banco, sarà trasmesso al Ministero del Tesoro entro la prima quindicina di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, accompagnato dalle eventuali osservazioni dell'ispettore governativo.

Il rendiconto generale consuntivo e il conto profitti e perdite, dopo gli adempimenti preaccennati, verranno presentati al Ministero del Tesoro entro la seconda quindicina di febbraio dell'anno successivo a quello cui essi documenti si riferiscono.

Il Ministero comunicherà copia degli accennati documenti, nel più breve termine possibile, alla Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Il bilancio ed il rendiconto annuale dell'azienda fondiaria saranno presentati per l'approvazione al Consiglio generale del Banco, dopo che la detta Commissione avrà pronunziato su di essi il suo parere.

Movimento e cambio delle cartelle fondiarie

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, saranno immesse nella Cassa speciale dei biglietti del Banco di Napoli tutte le cartelle del credito fondiario, già destinate ai bisogni di scorta, e quelle ritirate dalla circolazione e non ancora distrutte, stendendone regolare verbale. Saranno immesse parimenti nella Cassa speciale tutte le matrici delle cartelle poste in circolazione.

Nello stesso verbale sarà indicato l'ammontare delle cartelle circolanti all'atto dell'accennata immissione, accertando la quantità delle cartelle fabbricate, di quelle distrutte, di quelle consegnate alla Cassa, e di quelle denunziate come esistenti e annullate presso le dipendenze del Banco, ma non ancora trasmesse o pervenute alla Direzione generale.

Oltre al cassiere speciale e al delegato del Tesoro presso la Cassa speciale, assisteranno a siffatte operazioni un rappresentante del direttore generale del Banco, il direttore del credito fondiario e l'ispettore permanente.

Art. 6.

Le attuali cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, insino a quando non siano sostituite con le cartelle nuove, saranno considerate, per ogni effetto dipendente dalla legge 17 gennaio 1897, n. 9, come già convertite nei nuovi titoli da essa previsti.

Gli interessi sulle cartelle dovuti al 1° aprile 1897 saranno soddisfatti per metà prendendo per base la ragione vigente a tutto il 31 dicembre 1896, e per metà prendendo per base la ragione di 3.50 per cento netto l'anno.

Art. 7.

La fabbricazione delle cartelle nuove sarà autorizzata con decreto del Ministro del Tesoro.

Esse saranno fabbricate, a spese dell'Istituto emittente, dall'of-

ficina governativa delle carte valori, con tutte le formalità e cautele in vigore per la fabbricazione dei titoli a debito dello Stato, e in conformità a modelli approvati dal Ministro del Tesoro, distintamente per i titoli al portatore e per i titoli nominativi.

Queste cartelle conterranno nella parte superiore del *recto* la leggenda: « Credito fondiario del Banco di Napoli in liquidazione », la dichiarazione della garanzia dello Stato, e l'indicazione dell'interesse nella ragione di 3,50 per cento netto l'anno, pagabile in due rate semetrali di lire 1,75 per cento ciascuna, esente da qualsiasi imposta e tassa presente o futura.

Le condizioni e le clausole contenute tanto nella parte inferiore del *recto*, quanto nel *verso* delle cartelle circolanti al 1° gennaio 1897, saranno riportate nelle cartelle di nuovo tipo, escluse quelle che non rispondano pienamente al nuovo regime fissato colle disposizioni accolte nell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897.

Oltre alle firme originali del direttore del credito fondiario, le nuove cartelle porteranno la firma originale del cassiere speciale del Banco e il visto dell'ispettore permanente del Ministero del Tesoro.

Le nuove cartelle, distinte con un proprio numero ordinale in *rosso*, conterranno, in apposita casella, il numero, o, se si tratti di emissione di titoli multipli, i numeri, da stampigliarsi in *nero* all'atto del cambio, portati dalle attuali cartelle sostituite con le nuove.

In calce alle cartelle e sotto le firme sarà indicato che il numero, o i numeri, concorrenti al sorteggio sono quelli stampigliati in *nero*.

Art. 8.

Le nuove cartelle, da servire per il cambio, munite del proprio numero ordinale, e mancanti delle sole firme, saranno trasmesse dalla officina governativa delle carte valori alla Cassa speciale dei biglietti del Banco, ove saranno custodite in fino a che siano estratte per provvedere al cambio delle vecchie cartelle. Le firme originali saranno apposte sui titoli dopo l'estrazione dalla Cassa per i bisogni del cambio.

Gli stessi procedimenti saranno seguiti per le nuove cartelle occorrenti per i bisogni di scorta.

Art. 9.

Il cambio delle cartelle attuali con quelle nuove dovrà incominciare con la scadenza del 1° aprile 1898. Esso avrà luogo presso l'Amministrazione centrale, la quale ritirerà i vecchi titoli e rilascierà i nuovi per mezzo di tutte le sedi e succursali del Banco sino al 31 marzo 1908.

Le cartelle attualmente in circolazione, che non saranno presentate al cambio entro il 31 marzo 1908, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del credito fondiario.

L'ammontare delle cartelle prescritte dovrà dedursi dalla somma di quelle che sarebbero state da ammortizzarsi per la scadenza al 1° ottobre 1908. Qualora l'ammortizzazione avvenga metà per sorteggio e metà per acquisto diretto sul mercato, l'ammontare delle cartelle prescritte e non sorteggiate sarà detratto per metà da quelle da sorteggiarsi e per metà da quelle da acquistarsi direttamente sul mercato.

Se rimarrà una eccedenza, questa sarà imputata sul numero delle cartelle rappresentanti la quota di ammortizzazione attribuita alla scadenza o alle scadenze successive.

Art. 10.

Sulle nuove cartelle date in cambio di cartelle nominative libere o costituite in pegno o vincolate per qualsiasi scopo, saranno riportate letteralmente le intestazioni e dichiarazioni contenute in quelle presentate al cambio, anche se queste ultime siano rappresentate da semplici certificati di deposito di titoli al portatore di antico modello.

Sulle matrici delle cartelle di nuovo modello dovranno essere riprodotti, oltre al numero ordinale proprio, anche quello delle cartelle ritirate e le indicazioni speciali contenute nei titoli emessi.

Art. 11.

Le cartelle depositate presso la Direzione generale del Banco, che per qualsiasi titolo non siano a libera disposizione dei rispettivi proprietari, saranno cambiate a cura dell'ufficio depositario, previo avviso e col concorso, in quanto occorra, delle parti interessate.

Art. 12.

Tutte le disposizioni contenute nella parte seconda del regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col Regio decreto 30 ottobre 1896 n. 508, sono estese alla fabbricazione, all'immissione nella Cassa speciale del Banco, all'estrazione, al ritiro, all'annullamento e alla distruzione delle cartelle del credito fondiario del Banco in quanto siano ad esso applicabili, e per tutte le operazioni alle quali possano dar luogo tanto le cartelle attuali quanto le nuove, fino al compiuto ritiro delle une e delle altre.

Art. 13.

Le cartelle saranno accettate in rimborso dei mutui a un valore determinato con decreto del Ministro del Tesoro per ciascun trimestre, prendendo per base il prezzo medio del titolo durante il trimestre solare precedente, nelle borse di Napoli, Roma, Firenze, Milano, aumentato di lire 50, se il corso medio risulti inferiore a lire 450.

Se questo corso risulti eguale o superiore a lire 450, il decreto ministeriale stabilirà che le cartelle da versarsi pei rimborsi nel trimestre successivo siano accettate al valore di lire 500.

Questo decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e sarà affisso all'albo di tutte le dipendenze del Banco.

Art. 14.

L'ammortizzazione delle cartelle circolanti al 1° gennaio 1897, accertate nel numero di 282,052 per il valore di lire 141,026,000 si compirà nel periodo di 50 anni, a tutto il 1946, mediante una semestralità costante, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro del Tesoro.

La detta semestralità sarà calcolata prendendo per base la ragione di lire 1,75 per cento netto al semestre.

L'ammortizzazione avrà luogo per semestri solari, il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno, sotto deduzione dell'ammontare, a pieno valor nominale, delle cartelle versate in rimborso anticipato totale o parziale dei mutui durante il semestre corrispondente.

Se il prezzo medio delle cartelle, calcolato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente, risulti, nel mese di dicembre o di giugno, rispettivamente, inferiore alla pari, l'ammortizzazione della semestralità corrispondente, dedotte le cartelle versate in anticipazione, sarà fatta metà per sorteggio e metà per acquisto diretto sul mercato.

I sorteggi avranno luogo il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno. Gli acquisti diretti si compiranno secondo la convenienza dell'Istituto, a partire dal 1° febbraio e dal 1° agosto, rispettivamente, e non oltre la scadenza del sorteggio successivo.

Se il prezzo medio delle cartelle, nei mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno, risulti eguale o superiore alla pari, l'ammortizzazione, previa la deduzione accennata, sarà fatta esclusivamente per sorteggi.

I prezzi medî considerati dalle precedenti disposizioni saranno determinati con decreto ministeriale.

Gli interessi dovuti sulle cartelle, di scadenza al 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno, cesseranno di decorrere sui titoli sorteggiati dal giorno della scadenza. Qualora vengano soddisfatti sopra un titolo estratto per scadenze posteriori al sorteggio, l'importo di essi sarà dedotto dal capitale da rimborsare.

Art. 15.

Sono estese alle cartelle vecchie e nuove del credito fondiario del Banco tutte le disposizioni di legge e di regolamento, vigenti per i titoli di Stato, in quanto siano ad esse applicabili.

Rapporti fra l'azienda fondiaria e quella bancaria.

Art. 16.

Il debito in conto corrente del credito fondiario verso il Banco è accertato, per il 31 dicembre 1896, nella somma di lire 45,356,943.72.

I beni immobili che l'azienda fondiaria è autorizzata a cedere a quella bancaria, a parziale estinzione dell'accennato debito in conto corrente, non potranno essere accettati se non siano riconosciuti di piena proprietà dell'Istituto cedente, in libero possesso di esso e immuni da ipoteche o da vincoli di qualsiasi altra specie. Il valore di questi immobili sarà determinato prendendo per base il prezzo di aggiudicazione, accresciuto delle spese giudiziali e dell'ammontare delle tasse rispettive.

I crediti ipotecari da cedersi dal credito fondiario all'azienda bancaria per il medesimo scopo non potranno essere imputati a deduzione del debito se siano contestati o litigiosi.

Art. 17.

Il credito fondiario del Banco ha a suo carico la imposta di ricchezza mobile, calcolata in ragione del 15 per cento dell'interesse lordo delle cartelle corrispondente al 3,50 per cento netto, e la tassa di 1,80 per mille sul valore delle cartelle in circolazione.

I proventi delle accennate imposizioni, con effetto dal 1° gennaio 1897, saranno versati dal credito fondiario nelle casse erariali ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, in sino a che sia estinto il debito di cui all'articolo precedente.

Le quote comprese nelle annualità dovute dai mutuatarî per abbonamento ai diritti erariali, versate al credito fondiario, sono da questo ritenute, a parziale compenso della tassa di circolazione considerata nel presente articolo.

Art. 18.

Il Banco continuerà a fare il servizio di cassa per conto del credito fondiario. Le somme riscosse o pagate dal Banco per il credito fondiario saranno a questo accreditate o addebitate in un conto corrente infruttifero.

Art. 19.

Alla fine di ciascun semestre di esercizio del credito fondiario, saranno accertate le somme versate dai mutuatarî in conto capitale, nel semestre stesso, in eccedenza alla quota di ammortizzazione stabilita per il periodo corrispondente, in conformità alla tabella di cui all'articolo 14.

Il totale di quelle somme sarà prelevato dal conto corrente e versato al Tesoro, per essere investito, a cura dal Ministero del tesoro, di concerto con l'Amministrazione del Banco, e nel migliore interesse del medesimo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Questi titoli saranno tramutati in certificati nominativi intestati al credito fondiario del Banco, e saranno vincolati a favore dei portatori delle cartelle.

I titoli così acquistati, che non possano essere tramutati in certificati nominativi, saranno tenuti in deposito dalla Direzione generale del tesoro presso la tesoreria centrale, e la Direzione generale medesima rilascierà i certificati corrispondenti intestati al credito fondiario e da vincolare come è detto sopra.

La Direzione generale del Debito pubblico, per ciascuna scadenza semestrale o trimestrale di titoli pagabili dalle pubbliche casse, indicherà alla Direzione generale del tesoro l'ammontare degli interessi, ed, eventualmente, delle quote di capitale corrispondenti ai titoli sorteggiati, dovuti al credito fondiario del Banco sui certificati nominativi e sui titoli depositati, soggetti a vincolo a favore dei portatori delle cartelle, e, nei primi dieci giorni dalla scadenza, ne opererà il versamento presso la tesoreria centrale, per conto dello stesso credito fondiario, prelevandone l'ammontare dalle assegnazioni corrispondenti.

La Direzione generale del Tesoro provvederà, alle rispettive scadenze, alla riscossione ed al versamento nella tesoreria centrale tanto degli interessi, quanto dei capitali eventualmente dovuti sui titoli depositati presso la tesoreria medesima, per conto del credito fondiario, non pagabili dalle pubbliche casse.

Il rinvestimento delle somme riscosse in conformità alle disposizioni precedenti e il tramutamento e il vincolo dei titoli acquistati con le somme medesime procederanno con le stesse norme indicate al secondo, al terzo e al quarto comma del presente articolo.

Art. 20.

Il credito fondiario non potrà alienare, nè procurarsi anticipazioni sui titoli vincolati a favore dei portatori delle cartelle, nè potrà disporre degli interessi corrispondenti, se non in seguito ad autorizzazione del Ministro del Tesoro.

Siffatta autorizzazione sarà accordata soltanto allora che la spesa per il servizio delle cartelle, risultante dalla tabella accennata sopra, risulti superiore agli introiti cautamente preveduti per il semestre rispettivo.

Art. 21.

Le altre eventuali disponibilità sul conto corrente, non necessarie per il servizio di cassa, potranno essere investite, direttamente a cura dell'Istituto, salvo l'approvazione del Ministero del Tesoro, in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, a libera disposizione del credito fondiario.

Nel caso di bisogni urgenti di cassa, il Banco accorderà alla azienda fondiaria anticipazioni su questi titoli. Per queste anticipazioni il credito fondiario corrisponderà al Banco un interesse di 3,50 per cento l'anno.

II.
Ricostituzione del patrimonio e delle riserve metalliche del Banco

Art. 22.

I titoli acquistati a cura del Ministero del Tesoro per conto del Banco, ai sensi del regio decreto 25 febbraio 1897 n. 77, saranno tramutati in certificati nominativi o saranno depositati presso la tesoreria centrale a forma dell'articolo 19 del presente regolamento. Tanto i certificati nominativi, quanto quelli di deposito, saranno annotati di vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti. I certificati di rendita e le dichiarazioni di deposito, saranno consegnati al Banco contro ritiro delle quietanze rilasciate all'Istituto dalla tesoreria centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale per effetto del versamento delle specie auree, di cui all'articolo 1 del citato regio decreto 25 febbraio 1897 n. 77.

I certificati nominativi e quelli di deposito saranno imputati nella riserva utile per la circolazione del Banco, per un ammontare corrispondente al prezzo netto di acquisto dei titoli che rappresentano.

Quando il valore dei titoli così vincolati discenda al di sotto del prezzo di acquisto, l'amministrazione del Banco provvederà a che non resti menomata la garanzia complessiva a favore dei portatori dei biglietti, determinata dall'articolo 9 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897 n. 9; mercè impiego degli utili, se vi sono, nell'acquisto di nuovi titoli per un valore corrispondente alla diminuzione del prezzo di quelli acquistati ai sensi delle disposizioni precedenti, ovvero riducendo la circolazione per un ammontare corrispondente a quello della accennata diminuzione di prezzo.

In caso di sorteggio di titoli ammortizzabili, acquistati in conformità dell'accennato Regio decreto, il Ministero del tesoro, di concerto con l'Amministrazione del Banco, dovrà curare il reimpiego della somma capitale riscossa a favore del Banco mede-

simo nel più breve spazio di tempo possibile. Anche i nuovi titoli saranno vincolati a favore dei portatori dei biglietti.

Art. 23.

La Direzione generale del tesoro, per ciascuna scadenza, semestrale o trimestrale, provvederà a che siano consegnati alla Cassa speciale, previo annullamento, tanti biglietti a debito dello Stato, quanti corrisponderanno all'ammontare dei versamenti per interessi, fatti nelle casse del Tesoro, ai termini dell'articolo precedente.

Questi biglietti, esaurite le procedure previste dal regolamento approvato col Regio decreto 30 ottobre 1896 n. 508, saranno distrutti.

Art. 24.

La Direzione generale del tesoro, in base alla quietanza che la Cassa speciale rilascierà in corrispondenza ai biglietti annullati, consegnati ad essa e da distruggersi, promuoverà, mediante decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei Conti, lo svincolo di tanta parte delle specie d'oro, cedute dal Banco e immobilizzate presso la Cassa dei depositi e prestiti in conformità dell'articolo 2 del Regio decreto 25 febbraio 1897 n. 77, quanta corrisponderà all'ammontare dei biglietti annullati, e provvederà a che le specie auree così svincolate siano versate al Banco.

Art. 25.

La facoltà accordata al Banco di sostituire, nella propria riserva metallica, titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, fino ad un ammontare massimo di 45 milioni, si restringerà in corrispondenza alle specie d'oro svincolate e restituite, per ogni scadenza semestrale o trimestrale.

Art. 26.

Le somme dovute dal credito fondiario al Banco per l'imposta di ricchezza mobile e per la tassa di circolazione, in conformità all'articolo 17 del presente regolamento, saranno versate dal credito fondiario nella sezione di tesoreria di Napoli o nella tesoreria centrale, le quali ne accrediteranno il Banco.

Il Ministero del Tesoro, di concerto con l'amministrazione del Banco, e nel miglior interesse di questo, provvederà ad investire le somme così versate in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, da tramutarsi in certificati nominativi o in certificati di deposito, in conformità alle disposizioni degli articoli 19 e 22 del presente regolamento.

Questi certificati saranno accantonati nel fondo speciale, preveduto dall'articolo 6 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897 e gli interessi ed i capitali sopra essi dovuti saranno riscossi e reinvestiti in conformità al disposto dell'articolo 19 del presente regolamento, salvo la intestazione dei titoli nominativi e dei certificati di depositi a favore del Banco.

Art. 27.

Qualora il Banco, col consenso del Ministro del Tesoro, profitti della facoltà, attribuitagli dalla legge 17 gennaio 1897, di procurarsi anticipazioni sul credito in conto corrente coll'azienda fondiaria, esso potrà rilasciare ai sovventori delegazioni a carico della stessa azienda sulle somme da questa dovute al Banco a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di tassa di circolazione sulle cartelle circolanti, tenuto conto del rispettivo ammontare e delle rispettive scadenze, ma non oltre i tre quinti delle somme medesime.

Le operazioni del Banco per procurarsi le accennate anticipazioni, preventivamente approvate dal Ministro del Tesoro, saranno subordinate alla condizione che l'azienda bancaria abbia a provvedere coi suoi utili annuali, sino a concorrenza dell'ammontare delle delegazioni e alla scadenza di esse, ai versamenti da farsi in conformità agli articoli 17 e 26 del presente regolamento.

III.

Riscontro del bilancio del Banco

Art. 28.

Ogni anno, nel mese di gennaio, la Ragioneria generale del Banco deve compilare:

a) il bilancio al 31 dicembre dell'esercizio precedente, corredato da prospetti dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

b) l'inventario particolareggiato delle attività e passività alla stessa data;

c) la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti dell'esercizio decorso.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno sulle varie operazioni.

Le spese comprendono: quelle di amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore, le tasse, le quote di ammortizzazione di spese già dichiarate ripartibili in più esercizi, ovvero che fossero in appresso riconosciute tali dal Consiglio d'amministrazione, previo consenso del Ministero del Tesoro. Tutte queste spese devono detrarsi dagli utili lordi per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili.

Per le immobilizzazioni o le sofferenze si devono osservare le speciali disposizioni di legge in vigore.

Art. 29.

I documenti di cui alle lettere *a* e *c*, sottoscritti dal ragioniere generale, che ne dichiara l'esatta concordanza colle scritture dell'Istituto, e muniti del visto del direttore generale saranno esaminati, in via preliminare, dal Consiglio di amministrazione con l'assistenza dell'ispettore governativo, il quale dovrà prenderne cognizione anche prima, allo scopo di accertare che nella compilazione dei documenti medesimi siano state osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 30.

L'ispettore governativo trasmette al Ministero del tesoro il bilancio ed il conto profitti e perdite, riferendo su quanto gli sia occorso di rilevare; e di siffatta trasmissione avverte l'Istituto.

Decorsi dieci giorni da quello della spedizione, senza che il Ministero del tesoro abbia fatta opposizione, gli accennati documenti potranno essere presentati per l'ulteriore approvazione al Consiglio generale.

Il Ministero conserva la facoltà di sollevare eccezioni e di fare osservazioni, anche dopo l'approvazione del Consiglio.

Con l'approvazione da parte del Consiglio generale, non contestata dal Ministero del tesoro, il bilancio ed il conto profitti e perdite divengono definitivi.

Art. 31.

L'inventario delle attività e passività patrimoniali del Banco comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio al principio dell'esercizio, delle variazioni prodottesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso.

Per gli immobili deve indicarsi come siano utilizzati dall'Istituto e la rendita annua prodotta da ciascuno di essi.

L'inventario è presentato al Consiglio generale a corredo del conto profitti e perdite.

Art. 32.

Le spese di amministrazione di cui all'articolo 28, calcolate con criteri di stretta economia, devono essere contenute nei limiti fissati da uno stato di previsione e devono essere fatte per i soli scopi pei quali vennero autorizzate.

Il progetto dello stato di previsione deve essere comunicato nella prima decade di dicembre all'ispettore governativo accreditato presso il Banco, il quale lo esamina e riferisce in merito al Ministero del Tesoro.

Trascorsa la seconda decade del mese stesso senza aver rice-

vute dal Ministero comunicazioni contrarie, il direttore generale del Banco presenta il bilancio al Consiglio di amministrazione per le sue deliberazioni.

IV.

Guarentigie per le operazioni di sconto

Art. 33.

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione, salva l'approvazione del Ministro del tesoro, sarà compilato un elenco (*castelletto*), degli istituti, delle ditte e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito che a ciascun Istituto, a ciascuna ditta o persona può essere consentito.

L'inscrizione nel detto elenco per lo stesso Istituto, la stessa ditta o persona può esser fatta presso una sola sede o succursale del Banco.

Il detto elenco (*castelletto*) si fa per la zona di operazione di ciascuno stabilimento e si rivede almeno ogni anno.

Art. 34.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sul *castelletto*, da custodirsi gelosamente dal direttore, che non lo rende ostensibile fuorchè agli ispettori governativi e del Banco.

Art. 35.

Le Direzioni delle sedi e delle succursali comunicano i *castelletti* e le loro variazioni ed aggiunte alla Direzione generale dell'Istituto. Allorquando i *castelletti*, deliberati dalle Commissioni di sconto, superino un limite che verrà determinato dal Consiglio di amministrazione, occorrerà l'approvazione del Direttore generale.

I *castelletti* saranno tenuti a giorno colla massima diligenza, per seguire ogni sensibile mutamento nelle condizioni economiche e di credito degli inscritti.

Art. 36.

L'inscrizione nel *castelletto* non dà di per sè diritto al credito, come non dà diritto al cliente di sfruttare il credito sino al limite ultimo della somma segnata come *maximum* di accreditamento. Questo *maximum* rappresenta il limite estremo, al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, dalla ditta o dalla persona inscritta nel *castelletto*; e può essere superato solamente nel caso in cui la capacità di credito del presentatore di effetti veramente commerciali sia rinforzata e aumentata da firme di coobbligati riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

Per lo sconto di cambiali di primo ordine con firme note sul mercato internazionale, non hanno applicazione le regole accennate sopra. L'ammissione allo sconto di siffatte cambiali è affidata alla prudenza e alla responsabilità dei direttori delle sedi o delle succursali e delle Commissioni di sconto, nei limiti fissati dalla Direzione generale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. Luzzatti.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1897, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro).*

Sire!

Da un'inchiesta di recente eseguitasi, si sono constatati gravi abusi e disordini nell'Amministrazione comunale di Nicotera.

La Tesoreria comunale funziona irregolarmente, non è curata la riscossione di rilevanti crediti del Comune, mentre d'altro canto si sospendono pagamenti indilazionabili.

Così mentre si mantiene un personale esuberante con una spesa superiore alle forze dell'erario comunale, la Segreteria comunale non funziona, la nettezza delle strade pubbliche è affatto trascurata e il servizio medico e quello annonario lasciano a desiderare moltissimo.

Ricorrere ai mezzi ordinari per sistemare la trasandata azienda è vano e si impone quindi la necessità del radicale provvedimento di cui all'articolo 268 della legge comunale e provinciale.

Mi onoro per conseguenza sottoporre all'Augusta firma di V. M. l'unito decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicotera e nomina un Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione, a norma di legge.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª).

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nicotera, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giov. Battista Veneziani è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1897.

UMBERTO.

Rudinì.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 aprile 1897, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di S. Ginesio (Macerata).*

Sire!

Per il gravissimo dissesto amministrativo e finanziario onde era travagliato il Comune di San Ginesio, il periodo normale di tre mesi non è sufficiente al Commissario straordinario, incaricato della temporanea amministrazione, di esaurire convenientemente il suo còmpito.

È indispensabile quindi che i poteri di detto Commissario, che scadrebbero il 18 maggio p. v., siano prorogati di altri tre mesi come la legge consente e come formalmente propone il sig. Prefetto di Macerata.

Mi onoro perciò sottoporre alla firma di V. M. l'unito decreto col quale si provvede in tal senso.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto delli 11 febbraio ultimo scorso, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Ginesio, in provincia di Macerata;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di San Ginesio è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 aprile 1897, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Laureana di Borello (Reggio Calabria).*

SIRE!

Con R. decreto del 1° corrente sono stati prorogati di un mese i poteri del Commissario straordinario di Laureana di Borello.

Se non che si è dovuto constatare che una sì breve proroga non permetterebbe al detto Commissario di esaminare convenientemente il suo compito; onde si è manifestata la necessità di accordargli ancora altri due mesi, come è consentito per legge.

A tal'uopo ho l'onore di sottoporre a Vostra Maestà, per l'Augusta firma, l'unito decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 24 dicembre u. s. con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Laureana di Borello, in provincia di Reggio Calabria;

Veduto l'altro Nostro decreto del 1° corrente col quale fu prorogato di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Laureana di Borello è prorogato di altri due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 25 corrente in Amaseno, provincia di Roma, ed il seguente giorno 26 in Fara S. Martino, provincia di Chieti, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato del giorno.

Roma, 27 aprile 1897.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorsi a cattedre universitarie

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato coi Regi decreti 26 ottobre 1890 n. 7337 e 11 agosto 1896 n. 387, sono aperti i concorsi alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

R. Università di Bologna — Anatomia normale microscopica.
id. Cagliari — Diritto Romano.
id. Padova — Diritto e procedura penale.

Per professore straordinario:

R. Università di Cagliari — Chimica generale.
id. Cagliari — Anatomia patologica.
id. Catania — Letteratura greca.
id. Modena — Calcolo infinitesimale.
id. Palermo — Chimica farmaceutica.
id. Pavia — Archeologia.
id. Siena — Diritto internazionale.
id Torino — Meccanica superiore.

R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma — Fisica tecnica.

R. Accademia scientifico-letteraria di Milano — Antichità classiche.

R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano — Anatomia descrittiva e topografica veterinaria.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 26 agosto 1897.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Per le cattedre di:
Chimica generale,
Anatomia patologica,
Chimica farmaceutica,
Fisica tecnica,
Anatomia descrittiva e topografica veterinaria, i concorrenti dovranno sostenere una prova pratica.

Roma, 21 aprile 1897.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un articolo sul viaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe a Pietroburgo, la *Neue Freie Presse* dice tra altro:

« Se tanto a Vienna quanto a Pietroburgo esiste il desiderio serio e profondo di conservare la pace europea, di non esporla a pericoli da parte dell'Oriente, si deve considerare questo desiderio come una delle basi dei rapporti amichevoli tra l'Austria-Ungheria e la Russia.

« Il viaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe a Pietroburgo prova del pari che le relazioni amichevoli si restringono sempre più e che da ambedue le parti vengono considerate quale fondamento della pace europea.

« Ma questo motivo d'ordine generale sarebbe insufficiente, ove non si unisse anche un altro motivo, che ha di mira gli interessi particolari dei due Stati. Non si deve spaventarsi dinanzi alla questione, se l'antagonismo di questi interessi, il quale indubbiamente si fa sentire sul suolo infiammato dell'Oriente, permetta che sussista una vera amicizia tra la Russia e l'Austria-Ungheria.

« A questa domanda si trova facilmente la risposta, considerando il sincero desiderio di pace come il centro da cui si diparte tutta l'attuale politica di Vienna e di Pietroburgo. È per l'amore della pace che si possono differire anche gli antagonismi, e quando si può differirli vuol dire che non è neppure impossibile risolverli.

« È, in quest'ora appunto, evidente che il desiderio comune di conservare la pace sulla penisola balcanica, si trasforma da sè in un comune interesse, il quale si manifesta e a Cettigne e a Belgrado e a Sofia. E se questa comunanza di desiderî e d'interessi getta un vivo riflesso sul viaggio di Francesco Giuseppe a Pietroburgo, e se appunto da questo riflesso l'Europa deve giudicare dell'importanza del viaggio, si può ben dire che l'incontro dei due Sovrani è avvenimento di enorme portata per la pace europea. »

***

Telegrafano da Vienna:

« Nei circoli che hanno attinenza col Ministero degli Esteri si dice che la Grecia invocherà quanto prima l'intervento dell'Italia e dell'Inghilterra.

Appena ciò fosse avvenuto, le Potenze eserciterebbero a Costantinopoli pressioni tali da costringere la Porta ad interrompere la campagna e a desistere dal suo eventuale proposito di debellare completamente la Grecia.

La Grecia non subirà nessuna perdita di territorio, ma dovrà pagare le spese di guerra. L'isola di Creta dovrà essere sgombrata dai greci.

Il Sultano sembra animato da disposizioni pacifiche, epperò si sottometterà all'eventuale decisione delle Potenze, specie se si inframettesse l'Imperatore Guglielmo II, nel quale ha molta fiducia.

***

L'ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna ha da Londra:

E' poco probabile che il gabinetto Salisbury si mostri disposto ad intervenire in favore della Grecia se prima il gabinetto greco non lo chiede e non si dichiara pronto ad arrendersi ai consigli ed alle esigenze delle Potenze. In questo caso — e i circoli di Londra credono che il momento non sia lontano — si troverebbe un modo d'intervento collettivo delle Potenze.

A Londra prevale però l'opinione che ogni Potenza debba avere la libertà di prendere delle risoluzioni secondo il corso degli avvenimenti e di fare, in seguito, la sua proposta. Per ora basterebbe che restasse inalterabile la decisione di tutte le Potenze di agire collettivamente in tutto ciò che concerne la questione orientale e di mantenere la pace europea.

Il Gabinetto di Londra persiste nella politica del concerto europeo, esso vede quindi con soddisfazione i convegni dell'Imperatore Francesco Giuseppe coll'Imperatore Guglielmo II e collo Czar Nicolò, perchè è lecito sperare che, grazie a questi convegni, si arriverà ad un accordo completo con l'Austria Ungheria e la Russia, a proposito della questione d'Oriente.

***

Il *Glas Crnagora*, giornale ufficiale del Montenegro, annunzia ufficialmente la prossima visita del Re Alessandro di Serbia alla Corte di Cettigne. Il Re sarà a Cettigne il giorno 4 maggio. Sbarcherà in Antivari, proveniente da Fiume. Al seguito del Re si troveranno il ministro-presidente serbo, Simic, il ministro delle finanze, Vuic, ed altri personaggi.

Il *Glas Crnagora* scrive che la visità del Re Alessandro a Cettigne riempie di gioia non solo i serbi e montenegrini ma gli amici tutti del popolo serbo, il quale con questa visita dimostra al mondo ch'esso è unito e pronto alla lotta per il trionfo dei suoi ideali.

L'ATTENTATO AL RE

Il Parlamento al Quirinale

Ieri mattina, come già dicemmo, alle ore 10, furono ricevuti da S. M. il Re, presente S. M. la Regina, l'Ufficio di Presidenza del Senato ed i Senatori che si trovano in Roma.

S. E. l'on. Presidente Farini, accompagnato da 87 Senatori, introdotto nella sala di ricevimento, pronunziò le seguenti parole:

Maestà!

«Sentimenti ed affetti che si ringagliardiscono al minacciare di un pericolo, al sovrastare di una sciagura, conducono innanzi a Voi i Senatori che trovansi in Roma, per avvalorare colla loro presenza la testimonianza che io Ve ne feci la sera stessa in cui scampaste da gravissimo rischio.

Essi per bocca mia Vi dicono che l'orrore, lo sdegno, il raccapriccio per il tentativo infame non poteva essere superato che dalla gioia di sapervi incolume, perchè la mano scellerata, attraverso il petto del Re Leale e Buono, mirava al cuore della Nazione, che in Voi vive.

La fortuna, la stella d'Italia Vi scamparono. Benedetto il Cielo da cui essa, fulgida, Vi protegge e ci proteggerà, non potendo la scelleraggine rompere il

disegno provvidenziale per cui l'Italia fu dalla Vostra Casa unita ed è da Voi con affetto di padre governata.

Indirizzandoci al discendente di una stirpe gloriosa, ad un Re, ad un soldato, noi non proferiremo parole, non dirò pusillanimi, ma neppure prudenti; sì, Vi diciamo, anzi supplichevoli Vi preghiamo: non dimenticate mai, o Sire, che la Vostra vita è necessaria al Vostro popolo ed aggiungiamo: contate sul Senato per sgominare i ribaldi a tutela della Società, a difesa della Patria ».

S. M. il Re, commosso, ringraziò con effusione il Presidente del Senato e disse che le unanimi manifestazioni di ogni parte d'Italia avevano completamente cancellato dall'animo suo fin la memoria dell'accaduto. Fra queste manifestazioni aver pregio grandissimo per Lui quella del Senato, di un'Assemblea sul cui concorso ha sempre fatto e farà il più sicuro assegnamento.

Congedati i Senatori, S. M. il Re ricevette la Presidenza della Camera dei Deputati alla quale s'erano uniti oltre 100 Deputati.

S. E. il Presidente della Camera, on. Zanardelli, rivolse a S. M. il Re le seguenti parole:

Sire!

« La Camera dei Deputati non si sarebbe sentita degna rappresentante della Nazione, se qui non si fosse recata ad esprimervi i sentimenti in essa destati dalla notizia del pericolo, cui un atto abbominevole Vi espose, e dal quale illeso usciste e forte d'intrepidezza serena.

A quell'annunzio fu in noi, come in tutte le cittadinanze d'Italia, un senso d'incredulo stupore, di vivissima indignazione, seguito da uno scoppio di devoto entusiasmo, di esultanza affettuosa. Poichè, se è davvero incredibile vi abbia chi attenti ad una vita circondata da tanto amore, ad una vita che per la Patria fu sempre consacrata ad ogni cimento, pure la storia c'insegna che simili delitti più volte ebbero di mira gli uomini, per virtù civili e per nazionali benemerenze, più amati, più eccelsi ed insigni.

Oggidì il turpe misfatto fortunatamente ha soltanto servito a dimostrare al mondo, nel modo più solenne e più splendido, che il popolo nostro a Voi ed alla Vostra Casa è avvinto da legami indissolubili di devozione profonda e fedele. In questo momento, di fronte allo scampato pericolo di suprema sciagura, noi tutti ci stringiamo più intimamente intorno a Voi, simbolo e guarentigia della unità nazionale, sicuro palladio delle libere istituzioni.

A Voi, Sire, ed a Voi, nostra Augusta Regina, il cui alto animo fu in questi giorni provato da sì generose commozioni, questo impeto di affetto che erompe da tutto un popolo, arreca certamente incomparabili conforti. Possa la Vostra vita, fortificata da tanto plauso popolare, essere a noi lungamente serbata per l'onore, la libertà, la grandezza della Patria Italiana. »

Il Re, con molta effusione, rispose che nessuna manifestazione gli tornava cara e preziosa al pari di quella ch'eragli rivolta dalla Rappresentanza Nazionale; ed aggiunse che per le commoventi testimonianze di devozione prodigategli, queste sole ormai ricordava, di ogni altra cosa dimentico; e da esse traeva nuovo impulso a vieppiù dedicare tutto sè stesso all'avvenire della Patria.

L'*Agenzia Stefani* ci comunica inoltre i seguenti dispacci:

Firenze, 26.

Per iniziativa delle dame fiorentine, fu celebrata nella Chiesa dell'Annunziata una Messa solenne di ringraziamento per lo scampato pericolo del Re.

Fu eseguita musica di Cherubini, di Handel e di Mozart. La Chiesa era artisticamente parata con drappo rosso e rosoni d'oro.

Intervennero il Prefetto, il Sindaco con la Giunta in forma solenne, i generali, la Magistratura, le altre autorità, gli ufficiali del presidio in alta tenuta, le rappresentanze delle Associazioni militari, grandissimo numero di signore ed una enorme folla.

Milano, 27.

Stamane, auspice il Municipio, nella Chiesa di San Fedele, splendidamente addobbata coi colori nazionali, fu cantato un *Te Deum* di ringraziamento per lo scampato pericolo del Re.

Vi hanno assistito tutte le autorità civili e militari, senatori, deputati, le rappresentanze di tutti i corpi della guarnigione in alta tenuta, alcuni sodalizi, con bandiere, e molti invitati.

I pompieri, in alta tenuta, fecero il servizio d'onore.

Catania, 27.

Per iniziativa della Società dei militari in congedo, presieduta dal maggiore cav. Burgio, oggi il clero di questa Cattedrale ha cantato solennemente un *Te Deum* per lo scampato pericolo del Re.

La cerimonia fu imponente. V'intervennero le dame di Palazzo della Regina, senatori, deputati, tutte le autorità civili e militari, moltissimi ufficiali, il Corpo consolare ed immenso popolo, che gremiva il vastissimo tempio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli visitarono ieri, a Venezia, l'Arsenale e la Chiesa di San Marco.

Nel pomeriggio, le LL. AA. RR. ricevettero le autorità, le rappresentanze delle principali Amministrazioni ed Istituzioni pubbliche cittadine ed il Comitato ordinatore dell'Esposizione internazionale artistica.

Ieri sera gli Augusti Principi, accolti da grande ovazione, assistettero nel Liceo Marcello all'accademia di chiusura ed alla premiazione del torneo di scherma, al quale presero parte valentissimi tiratori italiani ed esteri.

S. E. il Ministro Branca. — Ieri l'altro S. E. il Ministro delle Finanze, on. Branca, si recò in Avellino per ringraziare quegli elettori della plebiscitaria votazione con cui lo eleggevano loro deputato.

S. E. il Ministro fu accolto con vero entusiasmo.

Ricevette in Prefettura le autorità tutte della Provincia e numerosi elettori.

Al ricevimento intervenne il Capitolo della Cattedrale. Il Vescovo, assente dalla città, vi si fece rappresentare.

L'on. Ministro fu nella sera assai festeggiato nella sede della Società operaia, dove ebbe luogo un banchetto in suo onore.

Al levar delle mense, prese primo la parola il Presidente del Consiglio Provinciale, comm. Capozzi, al quale rispose l'on. Ministro.

Parlarono pure il Sindaco di Avellino, il prof. De Bonis ed il Prefetto della Provincia.

Fu fatto un brindisi a S. M. il Re, e, quando fu accennato alla sua salvezza dall'attentato del 22 corrente, i convitati tutti si alzarono in piedi, applaudirono fragorosamente, ed acclamarono il Re, mentre la banda suonava la Marcia Reale.

S. E. l'on. Ministro ripartì ieri per Napoli, ed oggi ha fatto ritorno a Roma.

Il Comitato per un monumento a Carlo Alberto. — La sede del Comitato è stata trasferita in via Lungara 65 p. 2° presso il Collegio militare.

L'Ufficio sarà aperto il lunedì e il giovedì dalle ore 2 1[2 alle 4 pomeridiane.

Tassa mostre e vetrine. — Il Municipio di Roma fa conoscere che il primo ruolo suppletivo dei contribuenti per la tassa d'occupazione di spazio ed aree pubbliche con tabelle, mostre, vetrine, tende, tettoie, mensole, giardiniere ecc., dell'anno 1897 compilato in base alle licenze rilasciate e agli accertamenti fatti d'ufficio è stato pubblicato all' « Albo Pretorio » (Palazzo dei Conservatori) in Campidoglio per lo spazio di giorni otto.

Gl'inscritti sono legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed é loro obbligo di pagarla all'esattoria comunale (via Poli n. 45) alle scadenze del 10 maggio — 10 agosto — 10 novembre 1897.

Ricompense ai benemeriti dell'Istruzione Pubblica. — Con decreti di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione è stata conferita la menzione onorevole ai seguenti maestri e maestre elementari:

Alimenti Luigi, maestro ad Assisi.
Veronesi Leopolda, maestra a Perugia.
Brogioni Leda, maestra a Perugia.
Bertelli Domenica, maestra a Minucciano.
Pagani Giacomo, maestro a Fosdinovo.
Baldini Clorinda, maestra a Tresana.
Migliore Onorina, maestra a Belmonte Mezzagno.
Ferrigno Giuseppina, maestra a Palermo.
Balletta Giuseppe, maestro a Misilmeri.
Aprile Giuseppe,
Bellisà Gaetano,
Caliri Giuseppe,
Oliveri Enrico,
Tacconi Celestina,
Zifo Giuseppina,
Massa Angela, maestri a Palermo.
Benedetti Aleandra, maestra a Foligno.
Genta Oreste, maestro a Frasso Sabino.
Olivieri David, maestro a Carrara.
Almayer Emilia, maestra ad Aulla.
Lombardo Gemma, maestra a Carrara.
Brancato Virginia, maestra a Ventimiglia.
La Scola Marco, maestro a Termini.
Pusateri Rosaria, maestra a Termini.
Tibaudi Giovanni, maestro a Bisacquino.
Motta Nicolò, maestro a Collesano.
Marotta Savorio, maestro a Polizzi Generoso.
Gandolfo David, maestro a S. Mauro Castelverde.

Commemorazione di Giulio Simon. — La Presidenza della Commissione speciale formata dal Comitato franco-italiano per la commemorazione in Roma di Giulio Simon, ne ha definitivamente fissata la data al 10 del prossimo maggio.

La commemorazione avrà luogo nella grande aula del Collegio Romano e sarà fatta dal prof. Barzellotti, dell' Università di Roma.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 28 aprile, a lire 105,73.

Esposizione cattolica a Torino. — La presidenza della Camera di Commercio ed Arti di Roma ci comunica: « Il Comitato esecutivo per i festeggiamenti ed esposizioni di arte antica e moderna delle Missioni ed Opere cattoliche in Torino, ha inviato alla locale Camera di commercio, per mettere a disposizione degli interessati il programma e le schede di sottoscrizione per la mostra medesima.

Marina militare. — Il R. incrociatore italiano *Dogali* arrivò ieri a New-York per assistere all'inaugurazione del monumento al generale Grant.

— Col 25 corr. è passata in armamento a Taranto la R. nave *Iride*.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, giunse a Pernambuco e proseguì per gli scali del Brasile.

Ieri il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., partì da Gibilterra per New-York.

ESTERO

Il Congresso Internazionale per gli infortunii del lavoro e le assicurazioni Sociali si terrà a Bruxelles dalli 26 alli 31 luglio p. v.

In esso si discuteranno tutti quei problemi che riflettono da vicino il miglioramento economico delle classi lavoratrici.

I congressi di Parigi, Berna, Milano importantissimi, affermarono un notevolissimo progresso in questi studi che oggi si impongono, al fine di consolidare la pace sociale con equi provvedimenti per i lavoratori.

S'invitano pertanto tutti i cultori delle scienze economiche e sociali di sollecitare le adesioni, avvertendo coloro i quali intendessero presentare al Congresso relazioni e memorie, che entro il maggio p. v. tutto il materiale dovrebbe essere pronto.

Gli stranieri in Inghilterra. — Risulta da una statistica pubblicata dal ministero del commercio, inglese, che la popolazione straniera della Gran Brettagna è aumentata nell'anno 1896 di 8,300 individui, de'quali 5,500 si sono stabiliti a Londra, e sui quali 3 mila sono giunti senza risorse o quasi.

L'emigrazione dei francesi e dei belgi è lievemente aumentata. Quella degli italiani, dei russi, dei polacchi è quasi raddoppiata, in confronto all'anno precedente.

L'emigrazione è ugualmente aumentata. Mentre nel 1895, 26,000 inglesi avevano lasciato la patria per andare nel sud dell'Africa, il numero degli emigranti verso quella regione nel 1896 si è elevato a 37,000.

La traversata dell'Atlantico in due giorni. — È il viaggio che si propone di fare il capitano svedese Flindt, con un bastimento di sua invenzione e da lui costruito.

Questo bastimento lungo 60 piedi, largo 6 e profondo 5 raggiunge facilmente, a quanto afferma il suo inventore, una velocità di 50 nodi all'ora, quantunque non abbia che una macchina della forza di 20 cavalli la quale agisce sopra un propulsore di forma alquanto diversa dalle eliche ordinarie.

Il combustibile è gazolina e l'equipaggio è composto di 7 uomini.

Il capitano Flindt aspetta a partire da New-York il primo giorno di tempo buono e propizio; e conta di impiegare quarantotto ore per arrivare a Queenstown.

Sarà bene tuttavia, prima di azzardare un giudizio, aspettare l'esito della prova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 27. — L'Imperatore Francesco Giuseppe, coll'Arciduca Ottone, col conte Goluchowski e col suo seguito giunse alla stazione Nicola alle 10 ant.

S. M. fu ricevuta alla stazione dallo Czar, coi Granduchi e cogli alti dignitari della Corte e dello Stato, coi Generali, col Prefetto e col Sindaco.

Erano pure presenti l'Ambasciatore austro-ungarico con tutto il personale dell'Ambasciata e colla Colonia austro-ungarica.

Una guardia d'onore fornita dal reggimento granatieri di Kexholm, di cui l'Imperatore Francesco Giuseppe è capo, rese gli onori militari.

Lo scambio di saluti fra le LL. MM. ebbe il carattere della massima cordialità; così pure quello fra l'Arciduca Ottone ed i Granduchi.

I due Imperatori, coll'Arciduca Ottone ed i Granduchi, si recarono indi al Palazzo Anitchoff, ove l'Imperatore Francesco Giuseppe salutò l'Imperatrice vedova e le baciò la mano.

Poscia le LL. MM., coll'Arciduca Ottone, i Granduchi ed i loro seguiti si recarono al Palazzo d'Inverno, scortate da due squadroni della Guardia dello Czar, percorrendo la prospettiva Newski, riccamente pavesata ed imbandierata. Le truppe facevano ala; le artiglierie della fortezza fecero 31 salve: un'immensa folla acclamò entusiasticamente le LL. MM.

Tempo plendido.

LONDRA, 27. — I giornali pubblicano un dispaccio da Costantipoli, in data del 26, secondo il quale uno scambio di vedute è incominciato fra i Gabinetti relativamente all'opportunità di una mediazione fra la Turchia e la Grecia.

PIETROBURGO, 27. — Giunto al Palazzo d'Inverno, l'Imperatore Francesco Giuseppe salutò l'Imperatrice Alessandra, baciandole la mano e salutò pure cordialmente le Granduchesse.

A mezzodì ebbe luogo un *déjeûner* di famiglia.

ATENE, 27 (ore 5,45 pom.). — I capi partito Sotiropulo, Ralli, Simopulo, Skuludis e Carapano stanno conferendo col Re. S. M. espose loro la situazione chiedendo consiglio. Essi gli risposero che incombeva al Governo decidere i provvedimenti da prendersi.

Dopo discussione, il Re propose la convocazione della Camera ed essi accettarono. È poco probabile però che la Camera sia in numero, poichè pochi deputati si trovano in Atene.

ATENE, 27 (ore 5,45 pom.). — La Camera è convocata pel pomeriggio, il Presidente del Consiglio, Delyannis, avendo accettato la proposta di Ralli e degli altri capi dell'opposizione, convocati dal Re di radunare la Camera.

Immensa folla gremisce varî punti della città e la piazza dinanzi al Palazzo reale, discutendo sulla situazione.

PIETROBURGO, 27. — Lo Czar ha conferito all'Arciduca Ottone il titolo di capo del 21° reggimento dragoni Loubenski.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha conferito ai Granduchi Michele Alexandrovich, Cirillo Vladimirovich, Costantino Costantinovich, Nicola Michailovich, Alessandro Michailovich ed al Ministro degli affari esteri, conte Muravieff, il Gran Cordone dell'Ordine di Santo Stefano, al Ministro delle finanze, Wite, i brillanti dell'Ordine di Leopoldo ed al Principe Pietro d'Oldenburgo il Gran Cordone dell'Ordine di Leopoldo.

Ha egualmente conferito varie onorificenze a dignitarî, in complesso 138 decorazioni.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto nel pomeriggio i dignitarî di Corte, gli alti funzionari dell'Impero, le deputazioni del reggimento di Kexholm e del 35° reggimento dragon di Bielgorod, dei quali è capo.

Indi l'Imperatore Francesco Giuseppe si recò nella Chiesa della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, ove visitò le tombe dei Sovrani di Russia.

Stasera pranzo di gala al Palazzo d'Inverno.

ARTA, 27, (ore 6 ant.). — L'esecuzione del piano primitivo della Grecia, consistente nell'invadere successivamente l'Epiro da Pente Pigadia, Sicaron, Janina e Metzovo, è stata momentaneamente sospesa, in seguito agli avvenimenti di ieri.

ATENE, 27. — Cinquecento volontari, riunitisi nel pomeriggio, s'impossessarono di fucili e revolver in alcuni negozi di armi e percorsero diverse vie della città.

Dinanzi la casa del capo dell'opposizione, Ralli, alcuni deputati rivolsero loro la parola, raccomandando la calma. I volontari si sciolsero allora senza incidenti.

La città é in preda a grande emozione.

La Camera, non essendosi trovata in numero, la seduta è stata rinviata a domani.

PIETROBURGO, 27. — L'Imperatore Francesco Giuseppe e l'Arciduca Ottone deposero magnifiche corone sulle tombe degli Czar Nicola I, Alessandro I ed Alessandro II.

Nel pranzo di gala di questa sera lo Czar fece un brindisi all'Imperatore Francesco Giuseppe in lingua francese.

Gli rispose l'Imperatore Francesco Giuseppe, pure in lingua francese.

Lo Czar ha ricevuto, alle 6 pom., il conte Goluchowski, che visitò poscia il conte di Muraview.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha nominato il Granduca Nicola Nicolajewich colonnello di un reggimento austro-ungarico.

LONDRA, 28. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Curzon, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che la maggioranza delle Potenze considera che le truppe elleniche dovrebbero lasciare le acque di Creta prima di quelle turche.

ATENE, 28. — I deputati dell'opposizione hanno pubblicato un appello al popolo, invitandolo alla calma e dicendo che in questi momenti tutti coloro che tentassero di turbare l'ordine sarebbero puramente e semplicemente alleati dei Turchi.

L'appello dell'opposizione esercita un'influenza benefica.

In tutti i circoli dirigenti si raccomanda ora di mantenere l'ordine e la tranquillità.

I treni della notte furono posti a disposizione dei deputati che si trovano nelle provincie, affinchè possano intervenire all'odierna seduta della Camera dei Rappresentanti.

Il Consiglio dei Ministri si radunò iersera.

I membri dell'opposizione pure si riunirono presso Skuludis.

Un dispaccio da Volo di iersera, alle ore 9, dice che le avanguardie turche attaccarono i Greci a Velestino, ma che i Turchi vennero respinti.

NEW-YORK, 28. — Oggi è stato inaugurato il monumento al generale Grant alla presenza del Presidente della Repubblica, Mac Kinley, di Cleveland, del Corpo diplomatico fra cui l'Ambasciatore italiano, barone Fava, delle autorità e di una enorme folla. Le navi da guerra degli Stati Uniti e straniere ancorate nel fiume Hudson, fecero salve.

Gli ufficiali della nave italiana *Dogali* sbarcarono presso la tomba del generale Grant, salutati dagli ufficiali americani, dai quali furono accompagnati fino al monumento.

PIETROBURGO, 28. — Al pranzo di gala che ebbe luogo iersera, a Corte, lo Czar fece un brindisi all'Imperatore Francesco

Giuseppe, ringraziandolo della sua visita, nella quale vede una nuova prova di sincera amicizia, cementata dalla comunanza di vedute e di principî tendenti ad assicurare ai rispettivi popoli i beneficî della pace. Soggiunse: « V. M. conosce i nostri sentimenti affettuosi a suo riguardo ed il valore specialissimo che diamo alla solidarietà perfetta fra noi nell'alto scopo al quale tendiamo. Bevo alla salute dell'Imperatore, dell'Imperatrice e della Famiglia Imperiale d'Austria-Ungheria ».

L'Imperatore Francesco Giuseppe, rispondendo al brindisi dello Czar, lo ringraziò sinceramente della cordiale accoglienza ricevuta, nella quale vede una nuova prova di amicizia, basata sopra reciproci sentimenti di stima e di lealtà. E proseguì dicendo: « Questo costituisce pei nostri popoli una solida garanzia di pace e di benessere.

« Fermamente devoto al trionfo di questa causa mi riterrò sempre felice di potere contare sul prezioso concorso di V. M., convinto del successo dei nostri comuni sforzi. Bevo alla salute dello Czar, della Czarina e della Famiglia imperiale. »

COSTANTINOPOLI, 28. — Le notizie dell'Epiro sono più favorevoli ai turchi. Questi hanno ripreso Luros.

I greci occupano solamente alcuni punti nella pianura di Campos Potamia.

I rinforzi turchi che si dirigono su Janina, per la via di Monastir, marciano insieme ad alcuni battaglioni del corpo dell'Epiro.

Si ritiene certo lo sgombro dall'Epiro da parte dei greci.

Secondo i giornali, sei navi della squadra turca hanno lasciato iDardanelli.

ATENE, 28. — Il generale Manos rioccupò colle sue truppe le forti posizioni attorniante Pente Pigadia e si riavvicina a Janina, dove i turchi si fortificano frettolosamente.

LONDRA, 28. — Il *Daily Telegraph* ha da Atene che sono scoppiati disordini al Pireo e che vi furono stracciati ritratti del Re.

Il *Times* ha da Atene che, nella città fra Atene e Volo, le popolazioni sono eccitatissime; ma che non avvenne alcun disordine. Si tratta di richiamare in Atene il Principe Costantino ed il Principe Nicola.

SALONICCO, 28. — (*Ufficiale*). — I Turchi ed i Greci vennero a battaglia a Lasfakia.

I Greci sono stati battuti ed ebbero 400 morti e numerosi feriti.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 27 aprile 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 758.86
Umidità relativa a mezzodì 55
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole
Cielo . . . . ½ coperto.
Termometro centigrado . . . . . . Massimo 24.°1 / Minimo 11.°7.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 28 aprile 1897:

In Europa pressione elevata sul golfo di Riga 773; relativamente bassa all'Ovest. Brest 758.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato ovunque specialmente Italia superiore; qualche pioggia e temporale estremo Nord.

Stamane: cielo coperto o nuvoloso Italia superiore e Sardegna, sereno Italia inferiore e Sicilia.

Barometro: 765 Belluno, Domodossola; 764 Torino, Modena, Aquila, Napoli, Lecce; 763 Porto Maurizio, Livorno, Catania; 762 Sassari, Cagliari.

Probabilità: venti freschi intorno a levante; cielo vario con qualche pioggia o temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 aprile 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	20 0	16 4
Genova	1/4 coperto	calmo	20 0	15 7
Massa Carrara	sereno	calmo	24 2	13 5
Cuneo	piovoso	—	18 5	11 1
Torino	coperto	—	19 5	12 0
Alessandria	coperto	—	22 3	13 0
Novara	piovoso	—	21 6	13 0
Domodossola	coperto	—	20 3	11 3
Pavia	1/4 coperto	—	24 0	12 2
Milano	3/4 coperto	—	23 9	13 3
Sondrio	1/2 coperto	—	21 3	12 0
Bergamo	3/4 coperto	—	19 7	13 5
Brescia	1/2 coperto	—	23 0	16 5
Cremona	3/4 coperto	—	23 5	13 1
Mantova	1/4 coperto	—	19 0	8 2
Verona	sereno	—	23 8	13 1
Belluno	3/4 coperto	—	19 4	11 9
Udine	1/4 coperto	—	20 6	11 8
Treviso	1/4 coperto	—	20 9	11 0
Venezia	sereno	calmo	19 5	13 6
Padova	1/4 coperto	—	20 2	11 6
Rovigo	sereno	—	22 4	11 2
Piacenza	coperto	—	21 7	12 8
Parma	3/4 coperto	—	22 8	11 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	22 0	12 7
Modena	1/4 coperto	—	21 3	12 0
Ferrara	sereno	—	20 4	11 3
Bologna	sereno	—	20 2	12 2
Ravenna	sereno	—	23 0	9 2
Forlì	1/4 coperto	—	19 2	11 9
Pesaro	coperto	—	18 0	10 0
Ancona	coperto	calmo	18 0	13 2
Urbino	coperto	calmo	17 0	10 2
Macerata	coperto	—	20 1	11 8
Ascoli Piceno	coperto	—	20 0	12 8
Perugia	coperto	—	21 8	13 0
Camerino	coperto	—	19 2	10 4
Lucca	1/4 coperto	—	23 4	12 0
Pisa	sereno	—	25 0	8 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	22 6	13 0
Firenze	1/2 coperto	—	24 2	12 5
Arezzo	coperto	—	24 0	11 8
Siena	1/4 coperto	—	21 9	11 7
Grosseto	1/4 coperto	—	21 8	17 2
Roma	nebbioso	—	21 8	11 7
Teramo	1/2 coperto	—	20 7	11 0
Chieti	sereno	—	19 0	8 0
Aquila	sereno	—	20 6	9 8
Agnone	sereno	—	19 5	11 0
Foggia	sereno	—	21 9	10 1
Bari	sereno	calmo	17 2	9 8
Lecce	sereno	—	18 7	11 3
Caserta	sereno	—	22 3	11 6
Napoli	sereno	calmo	19 9	14 0
Benevento	nebbioso	—	21 6	11 1
Avellino	sereno	—	20 8	7 8
Salerno	sereno	—	17 2	9 5
Potenza	sereno	—	17 7	8 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	16 0	7 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	20 2	14 2
Travani	sereno	calmo	20 4	14 3
Palermo	sereno	calmo	21 1	10 0
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	19 0	16 0
Caltanisetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	18 [illegible]	14 5
Catania	1/4 coperto	calmo	20 1	11 9
Siracusa	sereno	calmo	21 9	13 2
Cagliari	1/4 coperto	calmo	22 5	14 0
Sassari	sereno	—	24 4	12 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 Aprile 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor Med	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	95,— 95,12½ 15	95,17½ 20 22½ 25	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	95,05	95 05		95,32½ 35 37½	— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	95,07½	— —			— —
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10	96,—	— —			— —
			detta » di L. 5		— —			— —
1 apr. 97			detta 4½%	105,15 10	105 11	105,12½ 10		— — (1)
			» » in cartelle da L. 45 a 180	105,15 17½	— —			— —
»			» » » « 3 a 45	105,20	— —			— —
1 gen. 97			detta 4 %		— —			94 90
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			57 25 (2)
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— — (3)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/61		— —			100 10 (4)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			94 50 (5)
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 70 (6)
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor.Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			473 — (7)
»	500	500	dette 4 % 2ª e 3ª Emissione		— —			469 — (8)
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			305 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			470 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			494 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			503 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			666 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			507 50
1 apr. 97	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			262 — (9)
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			700 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			120 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			426 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			333 — (10)
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	810 812		— — (11)
1 gen. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1273		— —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			183 —
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —	119,50		— — (12)
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appˡ. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —	231	231 232	— — (13)
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			308 —
15 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			114 50 (14)
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			65 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			16 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			500 — (15)
1 gen. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			243 —
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			107 —
»	250	125	» » - Vita		— —			208 —

(1) ex L. 1,12½ — (2) ex L. 1,20 — (3) ex L. 1.20 — (4) ex L. 2 — (5) ex L. 2 — (6) ex L. 2 — (7) ex L. 10 — (8) ex L. 10 — (9) ex L. 6,25 — (10) ex L. 20 — (11) ex L. 30 — (12) ex L. 3 — (13) ex L. 9 — (14) ex L. 4 — (15) ex L. 30.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			297 —
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			916 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			472 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			175 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			75 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5% oro)		— —			— —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			120 —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			45 50
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			10 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	105 17 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 75	105 70	— —	105 75	105 77 1/2 75	105 75	105 80 70	105 80
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 35 1/2	26 36	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 52	26 51	— —	— —	26 55	26 55 54	26 55 51	26 56
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chêque	130 20	— —	— —	— —	130 35 32 1/2	130 32 25	130 35 12 1/2	130 30

Risposta dei premi . 28 aprile
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 aprile
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO

Rendita 5 %	94 25
detta 4 1/2 %	105 —
detta 4 %	94 10
detta 3 %	58 50
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	485 —
Dette 4 % 2ª e 8ª Emissione	478 —
» Cred. Fond. S. Spirito	300 —
» » » B. d'It. 4 %	465 —
» » » » 4 1/2 %	485 —
» » » dell'Ist. It.	503 —
Az. Ferr. Meridionali	662 —
» » Mediterranee	505 —
» » Sardo (Preferen.)	— —
» Banca d'Italia	702 —
» Banco di Roma	120 —
» Istituto It. Cred. Fond.	427 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	362 —
» » Gas (Anglo Rom.)	814 —
» » Acqua Marcia	1258 —
» » Condotte d'Acqua	178 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	123 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	233 —
» » Nav. Gen. Ital.	308 —
» » Metallurgica Ital.	117 —
» » Piccola Borsa di Roma	80 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli	17 —
» » Credito Italiano.	520 —
» » Acq. De Ferrari G.	243 —
» Fondiaria Incendio	100 —
» » » Vita	210 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	295 —
» » del Tirreno	470 —
» Soc. Immob.	175 —
» » » 4 %	75 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	280 —
» Ferr. Napoli - Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	44 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

26 aprile 1897.

Consolidato 5 %	94 8632
Consolidato 3 % nominale	55 85

La Commissione Sindacale

MARIO BONELLI.
LEONE CONSOLO.
MATTEO LOVATTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.